

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

RICORSO nell'interesse dei prof.ri

COGNOME	NOME	REGIONE	CLASSI DI CONCORSO
BONIFACIO	SILVIA	LOMBARDIA	A-28
CANALE	PIERA	LIGURIA	AB25
CINA'	ALESSIO	LOMBARDIA	A-30
FAZZINI	VENTURINA	LOMBARDIA	AB25
MAORET	FRANCESCO	VENETO	A-28
NITTOLI	GIUSEPPE	CAMPANIA	B-11
PASSUDETTI	VERONICA	VENETO	A-22
POLVERINI	DANIELE	UMBRIA	B-11
TIZZANI	ANNAPINA	PUGLIA	A-12

tutti rappresentati e difesi, come da procure in calce al presente atto, dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm., si indicano i seguenti recapiti ove si

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 –
pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.; la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, in persona del legale rappresentante p.t.; il Comitato Tecnico Scientifico, costituito presso il Dipartimento della Protezione Civile ai sensi del Decreto del Capo Dipartimento n. 371 del 5 febbraio 2020, in persona del legale rappresentante p.t.

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: **A)** dell'Avviso (pubblicato sulla GURI IV Serie speciale "concorsi ed esami", n. 5 del 19 gennaio 2021), recante la comunicazione del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, indetta con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510; **B)** del Calendario delle prove d'esame per il concorso *de quo* fissate a partire dal giorno 15

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

febbraio 2021 e con termine in data 19 febbraio 2021 (pubblicato sul sito istituzionale in data 19 gennaio 2021); C) dei provvedimenti taciti e/o di data e protocollo sconosciuti, con i quali i ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, indetta con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI IV Serie speciale "concorsi ed esami", n. 76 del 29 settembre 2020), in quanto non si sono presentati a sostenere la prova concorsuale benché l'impedimento sia scaturito dalla circostanze eccezionale dovuta alla sottoposizione alle misure obbligatorie di prevenzione sanitaria (isolamento e/o quarantena) quali soggetti positivi al virus COVID-19 e/o contatti stretti di soggetto contagiato; D) degli elenchi predisposti dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali contenenti l'individuazione delle sedi di svolgimento della prova concorsuale e il relativo abbinamento dei candidati alle aule per ciascuna data d'esame in relazione alle classi concorsuali per le quali concorrono i ricorrenti (pubblicati sui rispettivi siti istituzionali); E) del Calendario delle prove d'esame per il concorso *de quo* fissate a partire dal giorno 22 ottobre 2020 e con termine in data 16 novembre 2020 (pubblicato sul sito istituzionale in data 29 settembre 2020); F) dell'Avviso recante la comunicazione del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, indetta con

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI IV Serie speciale “concorsi ed esami”, n. 76 del 29 settembre 2020); G) della nota dirigenziale del Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 30059 del 1° ottobre 2020, recante indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata del concorso *de quo* nonché comunicazione del protocollo di sicurezza COVID-19; H) del verbale del Comitato Tecnico Scientifico COVID-19 (istituito con decreto del Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020), di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato espresso il parere tecnico favorevole all’espletamento della prova concorsuale in questione a decorrere dal 22 ottobre 2020 e sino al 16 novembre 2020; I) qualora occorra, del d.D.G. del Ministero dell’Istruzione 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciali “concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile 2020), recante bando di indizione del concorso *de quo*, nonché del d.D.G. del Ministero dell’Istruzione, 8 luglio 2020 n. 783, recante modifiche e integrazioni alla *lex specialis* (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciali “concorsi ed esami”, n. 53 del 10 luglio 2020), laddove dispongono l’esclusione dei candidati non presenti alla prova scritta anche per causa di forza maggiore o caso fortuito, non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

(COVID-19); L) qualora occorra, delle note ministeriali prot. n. 34577 del 4 novembre 2020 e prot. n. 1979 del 4 novembre 2020, con le quali si sospendono le prove concorsuali calendarizzate a partire dal 5 novembre 2020, per il resto confermando le operazioni selettive già svolte con conseguente indicazione di avvio delle procedure di correzione da remoto, senza prevedere ancora una volta una sessione suppletiva per i candidati impediti a presenziare in occasione della sessione ordinaria espletata dal 22 ottobre al 4 novembre 2020; M) di qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; **PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA** del diritto dei ricorrenti a sostenere la prova scritta computerizzata della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, anche eventualmente in un'apposita sessione suppletiva riservata a docenti impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19); **PER LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire ai ricorrenti di svolgere la prova scritta in questione mediante ripetizione delle operazioni selettive ovvero mediante predisposizione di una sessione suppletiva.

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

F A T T O

I ricorrenti sono docenti precari che da numerosi anni prestano servizio alle dipendenze del Ministero resistente in virtù di incarichi a tempo determinato (cd. supplenze) reiteratamente conferiti per la copertura del fabbisogno di organico, così concorrendo ad assicurare con la propria prestazione lavorativa l'effettiva erogazione del servizio di istruzione scolastica statale. I ricorrenti, infatti, già inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed oggi nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, hanno investito ogni risorsa personale ed economica per intraprendere la carriera di docente nell'attesa di poter veder finalmente stabilizzata la propria posizione lavorativa.

Tale opportunità, sinora, non si è presentata, non avendo potuto accedere alle recenti tornate di reclutamento (concorso straordinario del 2018 e concorso ordinario del 2016) in quanto riservate ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento, titolo che i ricorrenti non sono stati nelle condizioni di conseguire a causa della mancata attivazione del percorso formativo per la relativa classe concorsuale ovvero per la sospensione dei cicli formativi a decorrere dal 2014.

* * * * *

Con decreto direttoriale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 23 aprile 2020 prot. n. 510 (pubblicato sulla GURI IV Serie Speciale "Concorsi ed esami", n. 34 del 28 aprile 2020, **doc.**

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

1), il Ministero resistente indicava una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Nell'individuare i requisiti di partecipazione l'art. 2 della *lex specialis* riprendeva integralmente la disciplina contenuta nell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019 n. 159) che riservava la partecipazione a tale tornata straordinaria di reclutamento in favore di specifiche categorie di soggetti, ossia coloro che: *«a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999 n. 124 (...) b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; c) per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta (...) ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso».*

In tal modo, quindi, veniva previsto il possesso di tre annualità di servizio complete, limitando il computo ai soli incarichi annuali e alle supplenze comunque superiori al semestre (ossia 180 giorni ovvero dal 1° febbraio sino al termine delle attività didattiche).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Come noto, la procedura concorsuale in parola era espressamente finalizzata a garantire un percorso semplificato per l'immissione in ruolo ai docenti "precari", qualora già titolari di un diritto alla stabilizzazione a fronte del reiterato conferimento di contratti a tempo determinato oltre il termine massimo del triennio, quindi in violazione della direttiva 1999/70/CE e dei principi sanciti dal Giudice comunitario (cfr. Corte di Giustizia UE, 26 novembre 2014, in cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13, cd. "Mascolo").

Con ogni evidenza, tale selezione rappresentava una *chance* imperdibile per veder valorizzate l'anzianità di servizio sinora maturata e la professionalità acquisita non solo ai fini dell'accesso al ruolo di docente, ma anche per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rilasciata ai candidati risultati idonei e non vincitori.

I ricorrenti, pertanto, presentavano tempestivamente la domanda di partecipazione (**doc. 2**), siccome muniti dei requisiti di ammissione, chiedendo di concorrere per le classi concorsuali rispetto alle quali hanno sinora prestato servizio in modo pressoché continuativo, concorrendo sui posti vacanti e disponibili nelle rispettive regioni di appartenenza.

* * * * *

A seguito della ben nota emergenza epidemiologica e in attuazione dell'art. 2 del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020, n. 41), con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di

8

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

formazione, 8 luglio 2020 prot. n. 783 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciali “concorsi ed esami”, n. 53 del 10 luglio 2020, **doc. 3**) venivano – tra l’altro – modificati i contenuti e la tipologia della prova scritta computerizzata.

In considerazione della diffusione del contagio, poi, veniva genericamente previsto che *«qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta potrà avvenire in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda»*.

Il Ministero resistente, di contro, non teneva in considerazione l’evidente rischio che la diffusione del virus COVID-19 e la conseguente applicazione delle misure sanitarie di prevenzione (isolamento fiduciario e quarantena) potessero costituire un oggettivo e giustificato impedimento alla partecipazione alla selezione concorsuale, sicché non veniva introdotta la possibilità di fissare prove suppletive.

Al riguardo, infatti, sarebbe stato opportuno considerare che, terminata la didattica a distanza (DAD), con la ripresa delle attività scolastiche in presenza i candidati – tutti docenti in servizio con contratti di supplenza – sarebbero stati inevitabilmente esposti a numerose occasioni di contagio all’interno della comunità e sul luogo di lavoro, anche per la dimostrata maggiore capacità infettiva e la prevalente asintomaticità del virus nei giovani.

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Ben vero, a fronte della ben nota emergenza COVID-19, numerosi operatori del settore scolastico si erano fatti promotori di iniziative per modificare l'impianto della procedura onde trasformarla in una selezione per soli titoli finalizzata alla costituzione di graduatorie a scorrimento, così da poter evitare lo slittamento del concorso e al contempo far fronte immediatamente alle esigenze di organico per l'a.s. 2020/2021.

In tal senso, nei pareri obbligatori ex art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1999 n. 233, resi in data 7 aprile 2020 e 6 luglio 2020 (**doc. 4**), il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva espresso alcune valutazioni critiche sul concorso straordinario in parola, proponendo la predetta trasformazione del concorso così da semplificare la procedura, onde addivenire alla stabilizzazione e presa di servizio già a decorrere dal 1° settembre e al contempo evitare l'espletamento delle prove in piena emergenza sanitaria.

Del resto, mette conto evidenziare l'assoluta irragionevolezza della decisione di svolgere l'*iter* concorsuale in corso d'anno a fronte della sicura immissione in ruolo dei vincitori soltanto nell'a.s. 2021/2022, previa retrodatazione giuridica della nomina.

In altri e più chiari termini, il Ministero resistente perseverava nell'intento di svolgere le prove nonostante la diffusione del contagio, sebbene i vincitori non sarebbero comunque stati assunti prima del prossimo anno scolastico.

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

* * * * *

Con Avviso pubblicato sulla GURI IV Serie speciale “concorsi ed esami”, n. 76 del 29 settembre 2020 (**doc. 5**), il Ministero resistente comunicava ai candidati il Diario delle prove scritte del concorso di cui è causa secondo il calendario pubblicato sul sito istituzionale (**doc. 6**).

Con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 30059 del 1° ottobre 2020 (**doc. 7**), il Ministero resistente diramava le indicazioni operative per lo svolgimento della prova scritta computerizzata e comunicazione il protocollo di sicurezza COVID-19 appositamente predisposto, ove veniva precisato che le misure di prevenzione avrebbero previsto *«in linea con la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM dell’11 giugno 2020, misurazione della temperatura corporea. Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere all’aula concorsuale. Il personale addetto alla vigilanza dovrà provvedere all’allontanamento del soggetto, accompagnandolo in un’apposita area dedicata all’isolamento del caso sospetto e dovrà, tempestivamente, avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid 19 forniti dalla regione o dal Ministero della salute, nonché le forze dell’ordine in caso di rifiuto. Il candidato è tenuto, comunque, a informare tempestivamente e responsabilmente i commissari del concorso ed il comitato di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, anche*

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

durante l'espletamento della prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti».

Conseguentemente, i competenti Uffici Scolastici Regionali pubblicavano l'elenco dei candidati ammessi e l'abbinamento alle sedi ove svolgere la suddetta prova (**doc. 8**).

* * * * *

L'avvio delle operazioni selettive si rivelava assolutamente irragionevole a fronte della recente recrudescenza della situazione epidemiologica con un consistente incremento dei casi riscontrati di positività al virus COVID-19 su tutto il territorio nazionale e, in alcune aree, con indici di diffusione ormai prossimi alla soglia di sicurezza.

Del resto, si consideri che, proprio in considerazione dell'andamento crescente della curva dei contagi, con l'art. 1 del d.l. 7 ottobre 2020 n. 125 e il DPCM 7 ottobre 2020 era stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021.

Ai fini di cui è causa, giova considerare che, secondo i dati forniti dallo stesso Ministero, alla selezione in parola era previsto che partecipassero oltre 64.000 candidati (**doc. 9**), i quali necessariamente si sarebbero spostati per raggiungere le sedi concorsuali, dovendo spesso compiere anche trasferte fuori Regione sia per l'accorpamento delle procedure con riferimento ad alcune classi di concorso, sia perché molti candidati hanno

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

indicato Regioni diverse da quelle di residenza, qualora siano maggiori i posti banditi.

Come rilevato da alcune associazioni sindacali (**doc. 10**), infatti, circa 13.500 candidati avrebbero affrontato viaggi anche lunghi per raggiungere la sede concorsuale, con conseguente aumento del rischio di diffusione del contagio.

* * * * *

Ma vi è di più. La pervicace volontà di insistere con l'espletamento della prova nel grave contesto epidemiologico, senza neanche prevedere la possibilità di fissare una sessione suppletiva, appariva altresì illegittima perché poteva indubbiamente rappresentare per molti candidati un oggettivo impedimento a partecipare alla selezione.

Basti considerare, infatti, che da dati comunicati (**doc. 11**) risultava un consistente incremento dei casi riscontrati di positività al virus negli istituti scolastici, con conseguente applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui all'art. 1, commi 6 e 7 del d.l. 16 maggio 2020 n. 33 (conv. con L. 14 luglio 2020 n. 74), a mente del quale *«E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al*

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020».

Secondo quanto previsto dal DPCM 7 settembre 2020 (**doc. 12**) e dalla circolare del Ministero della Sanità prot. n. 30847 del 24 settembre 2020 (**doc. 13**), nonché dal Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza epidemiologica in data 11 ottobre 2020 (**doc. 14**) infatti, nell'ipotesi in cui un alunno e/o un docente manifesti i sintomi dell'infezione da COVID-19, i docenti che ne sono venuti a contatto devono essere collocati in isolamento fiduciario per almeno 10/14 giorni ed essere sottoposti alle indagini molecolari i cui esiti, tuttavia, spesso richiedono anche giorni per poter essere conosciuti.

Ne deriva, quindi, che l'eventualità che i candidati, in servizio quali supplenti, potessero incorrere in un divieto sanitario di allontanamento dalla dimora ovvero che, addirittura, potessero essere contagiati risultava statisticamente elevata.

Proprio in considerazione di tale circostanza e al fine di sensibilizzare il Governo su tale problematica, le associazioni sindacali di settore avevano organizzato numerose iniziative di protesta sul territorio nazionale nella

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

giornata del 14 ottobre 2020 (**doc. 15**) nonché diffidato il Ministero resistente (**doc. 16**) a predisporre quanto meno una sessione suppletiva.

Del resto, come emerso da alcune indagini sindacali (**doc. 17**), molti candidati, proprio per non incorrere nel rischio di contrarre il virus ovvero di essere sottoposti a misure di isolamento, facevano ampio utilizzo dei permessi non retribuiti, previsti dalla vigente disciplina pattizia, al fine di astenersi dal lavoro, essendo molti di loro in servizio in considerazione dell'elevato numero di supplenze conferite nel corrente anno scolastico.

* * * * *

Ai fini di cui è causa, mette conto evidenziare come proprio l'ambiente scolastico poteva indubbiamente costituire un decisivo e rilevante vettore di diffusione del contagio.

Come precisato nell'analisi tecnica contenuta nel documento "*Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*", diffuso dal Ministero della Salute con nota prot. n. 37732 del 12 ottobre 2020 (**doc. 18**), l'apertura delle scuole costituisce ancora una variabile sostanzialmente ignota sicché non è prevedibile il rischio di esposizione al contagio che corrono i docenti.

Al riguardo, infatti, viene affermato che *«La reale trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle scuole non è ancora nota, anche se cominciano ad essere descritti focolai in ambienti scolastici in Paesi in cui le scuole sono state riaperte più a lungo. Non è inoltre stato quantificato l'impatto che potranno*

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

avere le misure di riorganizzazione scolastica adottate. Più in generale, non è noto quanto i bambini, prevalentemente asintomatici, trasmettano SARS-CoV-2 rispetto agli adulti, sebbene vi sia evidenza che la carica virale di sintomatici e asintomatici, e quindi il potenziale di trasmissione, non sia statisticamente differente. Tutto questo rende molto incerto il ruolo della trasmissione nelle scuole a partire da settembre sull'epidemiologia complessiva di SARS-CoV-2 in Italia» (v. pag. 19).

Ad ulteriore dimostrazione dell'evidente impatto che assumono sulla circolazione del virus la ripresa delle lezioni e, quindi, la frequentazione dei medesimi ambienti da parte degli alunni e del personale (docente, dirigente e amministrativo), va rilevato che, prima dell'avvio delle operazioni selettive, la Regione Campania, con ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 (**doc. 19**), aveva disposto la sospensione delle attività didattiche ed educative e ciò proprio sul presupposto che il settore in questione costituisse un importante fattore di incremento dei contagi rispetto all'intera popolazione residente.

Ne deriva, quindi, che i candidati al concorso di cui è causa, nell'espletamento delle funzioni cui erano assegnati quali docenti in servizio, erano oggettivamente esposti al rischio oggettivo, concreto ed attuale, di contrarre l'infezione virale ovvero di venire a stretto contatto con un soggetto positivo.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con ogni evidenza, tale eventualità, tutt'altro che remota, si poneva in stridente contrasto con l'esigenza di garantire la loro partecipazione ad un percorso concorsuale di stabilizzazione della posizione lavorativa dopo anni di precariato.

Del resto, anche esponenti della maggioranza parlamentare referenti per il settore scolastico avevano avuto modo di evidenziare fondate perplessità in ordine allo svolgimento della prova in questione, dichiarando che «*lo svolgimento di concorsi in questa fase di aumenti esponenziali della curva del contagio da Covid, espone a rischi enormi non solo i partecipanti al concorso, ma anche il personale dei plessi scolastici che dovrebbero ospitarli per l'espletamento delle prove. Non si può non prendere atto che siamo di fronte alla stessa, se non peggiore, situazione di quando il concorso fu rinviato. E dunque riflettere sulla necessità di spostarlo a tempi migliori sotto il profilo sanitario ci sembra la cosa più opportuna da fare*» (doc. 20).

* * * * *

Orbene, come temuto, accadeva che **i ricorrenti si venivano a trovare in una condizione di oggettivo impedimento a sostenere la prova concorsuale nella data fissata siccome erano destinatari di misure di prevenzione sanitaria previste per il contenimento della diffusione epidemica.**

17

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In particolare, come si evince *per tabulas* dalla documentazione prodotta (**doc. 21**), i ricorrenti Canale Piera, Cinà Alessio, Fazzini Venturina, Nittoli Giuseppe, Passudetti Veronica, Polverini Daniele, Tizzani Annapina risultavano positivi alla indagine molecolare al virus COVID-19 in stretta prossimità temporale rispetto alla data prevista, con conseguente collocamento in isolamento.

I ricorrenti Bonifacio Silvia e Maoret Francesco, invece, risultavano posti in quarantena, quali contatti stretti di soggetti positivi al virus, in un periodo temporale non compatibile con il legittimo accesso alla sede per lo svolgimento della prova concorsuale (**doc. 22**).

In altri e più chiari termini, i ricorrenti erano impossibilitati ad allontanarsi dal proprio domicilio e/o residenza stante la sussistenza di un obbligo penalmente sanzionato, e così non potevano prendere parte alle operazioni selettive di cui è causa.

Essi, quindi, vedevano del tutto vanificata la possibilità di essere stabilizzati nel ruolo dopo anni di servizio “precario”, perdendo così una opportunità decisiva da lungo tempo attesa.

* * * * *

Ai fini di cui è causa, poi, mette conto evidenziare che le ragioni addotte circa l’illegittimità della fissazione della prova concorsuale nel pieno della crescita epidemica venissero successivamente confermate, dal momento

che la procedura concorsuale veniva *ex autoritate* sospesa dal Governo ai sensi dell'art. 1, co. 9, lett. z) del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (**doc. 23**).

Il Ministero resistente, quindi, era costretto a ricalendarizzare le prove non ancora svolte da effettuarsi allorquando vi sarebbero state le condizioni di sicurezza sanitaria, come da avviso prot. n. 34577 e nota direttoriale prot. n. 1979 del 4 novembre 2020 (**doc. 24**).

Accadeva poi che la misura di sospensione veniva ulteriormente confermata fino al 14 gennaio 2021 con il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, all'art. 1, lettera z) (**doc. 25**).

Con il successivo D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, il Governo forniva nuove indicazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali, prevedendo che *“a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico”* (**doc. 26**).

Il Ministero resistente, pertanto, in ottemperanza alle disposizioni governative, con Avviso pubblicato in G.u. n. 5 del 19 gennaio 2021, procedeva a comunicare il Diario in prosieguo delle prove scritte della procedura straordinaria, previste tra il 15 ed il 19 febbraio 2021, nel quale non figuravano i ricorrenti, sebbene impossibilitati a partecipare in quanto

posti in isolamento per positività al Covid-19 o perché in quarantena (**doc. 27**).

Orbene, non vi è dubbio che la sospensione della procedura concorsuale corrobora di fatto le perplessità sollevate dai ricorrenti in ordine all'irragionevolezza dell'avvio dell'*iter* selettivo, tenuto conto delle evidenti difficoltà o addirittura degli oggettivi impedimenti alla partecipazione in cui sarebbero incorsi i candidati.

Basti considerare che il trend di espansione del contagio (**doc. 28**) aveva iniziato a crescere in maniera esponenziale a partire dai primi giorni di ottobre, ossia ampiamente prima dell'inizio delle prove, sicché era certamente presumibile che i candidati sarebbero potuti risultare positivi ovvero essere in quarantena quali contatti diretti.

E ciò proprio a causa della diffusione del virus anche nel contesto scolastico, tanto è vero che lo stesso D.P.C.M. 3 novembre 2020 aveva imposto la DAD (didattica a distanza) per tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore. Il rischio dei candidati di contrarre l'infezione, pertanto, era senz'altro prevedibile da parte del Ministero che, invero, avrebbe dovuto rinviare le operazioni, come poi in effetti avvenuto, salvaguardando non solo la sicurezza dei candidati ma anche la *par condicio* nell'accesso alla tornata concorsuale.

* * * * *

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con ogni evidenza, i ricorrenti versano in condizioni di fatto e di diritto assolutamente omogenee in relazione all'interesse all'annullamento dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento dei provvedimenti ministeriali presupposti, quali atti generali che disciplinano le operazioni concorsuali, laddove escludono la possibilità di prevedere una sessione suppletiva per i candidati impossibilitati a partecipare in quanto sottoposti a misure sanitarie di prevenzione per la diffusione virale in corso.

L'identità dei provvedimenti impugnati e la deduzione dei medesimi motivi di censura definiscono quindi un *petitum* sostanziale assolutamente coincidente sicché legittimano la proposizione dell'azione collettiva, non ravvisandosi conflitti di interessi sia in relazione alla finalità del ricorso sia in considerazione della circostanza che i ricorrenti concorrono su posti vacanti e disponibili relativi a diverse classi concorsuali e distinte regioni.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare anche monocratica, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO A PRESIDIO DEL DIRITTO AL LAVORO (ARTT. 4 E 35 COST.), DELL'UGUAGLIANZA (ART. 3 COST.), DELLA PARITÀ DI ACCESSO

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

ALLE FUNZIONI PUBBLICHE (ART. 51 COST.). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 25 MARZO 2020 N. 19 (CONV. CON L. 22 MAGGIO 2020 N. 35), COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 1, LETT. A) DEL D.L. 7 OTTOBRE 2020 N. 125. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.

I provvedimenti impugnati presentano evidenti vizi di illegittimità nella parte in cui escludono i ricorrenti dalla procedura selettiva per non essersi incolpevolmente presentati a sostenere la prova concorsuale, non tenendo conto dell'eccezionalità della situazione epidemiologica in atto e degli impedimenti conseguenti alla sottoposizione di misure sanitarie di prevenzione.

Nella vicenda di cui è causa, non vi è dubbio che **i ricorrenti, siccome collocati in quarantena e/o in isolamento, non potessero prendere parte alla prova nella data prevista per la relativa classe concorsuale**, tenuto conto che non erano decorsi i termini previsti dalla circolare del Ministero della Sanità prot. n. 32850 del 12 ottobre 2020 (**doc. 29**) in ragione del periodo in cui era stata riscontrata la positività propria (isolamento) o del contatto stretto (quarantena) e quindi della data di applicazione della misura sanitaria.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Per opportuna chiarezza e per agevolare l'esame della documentazione prodotta in via istruttoria, si riporta un sintetico schema riepilogativo della posizione di ciascun ricorrente.

Ricorrente	Data Misura Sanitaria	Data Prova Concorsuale
Bonifacio Silvia	dal 04/11/2020 al 09/11/2020	4 novembre 2020
Canale Piera	dal 24/10/2020 al 09/11/2020	28 ottobre 2020
Cinà Alessio	dal 24/10/2020 al 18/11/2020	27 ottobre 2020
Fazzini Venturina	dal 25/10/2020 al 09/11/2020	28 ottobre 2020
Maoret Francesco	dal 02/11/2020 al 10/11/2020	4 novembre 2020
Nittoli Giuseppe	dal 02/11/2020 al 18/11/2020	4 novembre 2020
Passudetti Veronica	dal 29/10/2020	3 novembre 2020
Polverini Daniele	dal 23/10/2020 al 13/11/2020	4 novembre 2020
Tizzani Annapina	dal 24/10/2020	26 ottobre 2020

Inoltre, vale rimarcare che **il rientro in comunità** – anche in ossequio ai principi del *contrarius actus* – **postula l'indefettibile autorizzazione da parte dell'Autorità sanitaria competente** (da parte del Dipartimento di prevenzione e/o del Medico curante), dovendo essere formalizzata la guarigione così da poter definitivamente essere rimossi gli effetti giuridici (tra cui l'inserimento nelle liste pubbliche) derivanti dalla misura di prevenzione precedentemente imposta.

Secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali, quindi, la fine dell'isolamento e/o della quarantena (in relazione al contatto stretto) implica un doveroso controllo diagnostico e l'indefettibile verifica tecnica sulla sussistenza dei requisiti sanitari.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Ne deriva che **oggettivamente non vi era un lasso tempo sufficiente e congruo per consentire ai ricorrenti di superare l'impedimento alla partecipazione alla prova.**

Orbene, la fissazione del calendario delle operazioni selettive con avvio a partire dal giorno 22 ottobre 2020 senza la contestuale previsione della possibilità di predisporre sessione suppletiva in favore dei candidati collocati in isolamento e/o quarantena, costituisce un fattore di drastica, irragionevole e ingiusta riduzione della platea dei candidati, peraltro in contrasto con la finalità della procedura *de qua*, siccome volta a riconoscere l'anzianità di servizio maturata con contratti precari in vista di una tornata straordinaria e semplificata di reclutamento.

Invero, pur nei limiti del sindacato esterno sulla ampia discrezionalità esercitabile in ordine agli aspetti organizzativi, **non vi è dubbio che sussistano, nella presente vicenda, quelle condizioni di manifesta illogicità e di macroscopica irragionevolezza che inficiano la scelta compiuta dal Ministero resistente.**

In tal senso, depone chiaramente l'eccezionalità della attuale situazione sanitaria nazionale che, del resto, in condizioni analoghe di diffusione del virus aveva portato al blocco temporaneo delle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 87, co. 5 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. con L. 24 aprile 2020 n. 27).

Basti solo considerare che nel marzo 2020 i casi riscontrati di positività al virus erano circa 3.000, a dispetto delle rilevazioni, ove si contano oltre 8.000 persone contagiate con un trend in costante ed esponenziale crescita. Nel dedotto contesto epidemiologico, quindi, la pedissequa applicazione della clausola dettata dall'art. 5 della *lex specialis*, a mente della quale «*La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura*», produce un'evidente alterazione del meccanismo selettivo.

Se infatti tale disposizione, finalizzata a garantire l'unicità e contestualità della prova e quindi il rispetto della *par condicio*, può apparire proporzionata qualora applicata ad un singolo candidato, che evidentemente non può far valere ragioni personali seppure eccezionali e non prevedibili per ottenere una nuova data, **essa invece si presenta chiaramente illogica se riferita alla generalità dei candidati e per motivazioni conosciute e valutabili già al momento della fissazione del calendario.**

Del resto, allorquando l'impedimento oggettivo coinvolga una pluralità di candidati, codesto ecc.mo Tribunale ha già avuto modo di rilevare la necessità di rideterminare un assetto equilibrato degli interessi fra i candidati, disponendo la ripetizione della prova (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, ordinanza 17 ottobre 2018 n. 6130).

L'eccezionalità della situazione, quindi, avrebbe dovuto imporre un supplemento di valutazione circa l'opportunità di espletare la prova

selettiva, onde evitare una drastica riduzione dei candidati partecipanti per cause loro non imputabili in patente violazione del principio del favor participationis e della par condicio fra i candidati.

Al riguardo, si consideri che con DPCM 7 ottobre 2020 (**doc. 30**), il Governo aveva già disposto la proroga dello stato di emergenza proprio in ragione di una persistente diffusione del virus, sicché «*l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale*».

E proprio a tale scopo, con DPCM 13 ottobre 2020 (**doc. 31**) erano state reintrodotte drastiche limitazioni alle libertà personali e alle attività economico-produttive al fine di ridurre la circolazione del virus.

Alcune Amministrazioni pubbliche, pertanto, avevano ragionevolmente deciso di rinviare le operazioni selettive in presenza di un numero consistente e difficilmente gestibile di candidati (**doc. 32**).

Nelle more dell'espletamento del concorso, i ricorrenti avevano continuato a prestare servizio quali docenti supplenti a seguito della ripresa delle attività didattiche nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti dal DPCM 7 settembre 2020 (**doc. 33**), che prescriveva rigorose misure di prevenzione nel settore scolastico per evitare la diffusione del contagio, disponendo – tra l'altro – che «*La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità». (v. Allegato D, punto 2.2.3).

Il Ministero resistente, quindi, avrebbe dovuto correttamente valutare il rischio che i docenti avrebbero potuto venire a trovarsi in condizioni di impossibilità a presenziare alla prova, siccome sottoposti a misure di prevenzione sanitaria ovvero con febbre oltre 37,5° ovvero sintomi riconducibili alla patologia virale.

Essi, infatti, erano paradossalmente chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa per non cagionare alcun pregiudizio alla regolare erogazione del servizio scolastico, ma l'adempimento di tale dovere comportava altresì l'assunzione del rischio di non poter espletare la prova concorsuale, potendo venire in contatto con soggetti positivi al virus COVID-19 contratto all'interno o all'esterno dell'ambito scolastico.

E tanto è proprio accaduto ai ricorrenti che per ragioni di servizio sono stati posti in isolamento fiduciario e sono quindi impossibilitati a sostenere la prova scritta.

27

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Peraltro, **nella ponderazione delle diverse finalità di interesse pubblico e delle esigenze di tutela dei diritti individuali, la scelta di non rinviare le operazioni selettive o di non prevedere una sessione suppletiva si rivela assolutamente irragionevole, non rispondendo ad alcuna reale necessità organizzativa.**

Secondo quanto disposto dall'art. 2, co. 06 del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020, n. 41), infatti, **i vincitori del concorso di cui è causa saranno immessi in ruolo soltanto nell'a.s. 2021/2020**, pur beneficiando della retrodatazione giuridica, mentre nel corrente anno scolastico il fabbisogno in organico continua ad essere coperto proprio dai ricorrenti, nominati quali supplenti sino al termine delle attività didattiche.

Inoltre, **le operazioni concorsuali consistono nell'espletamento di un'unica prova scritta con modalità computerizzata e nella successiva valutazione dei titoli**, non essendo previsto un colloquio orale, sicché neanche dal punto di vista organizzativo è dato rinvenire ostacoli di sorta al rinvio della selezione o alla implementazione della sessione d'esami con una data aggiuntiva.

E, del resto, tale è stata la decisione solo tardivamente assunta con la sospensione delle prove ed il rinvio dapprima al 15 dicembre 2020 e poi al 15 gennaio 2021, evidentemente sul presupposto che lo slittamento non possa in alcun modo pregiudicare la celerità e regolarità della procedura.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Al riguardo, non vi è chi non veda come l'espletamento delle operazioni in un più favorevole contesto epidemiologico costituiva una condizione necessaria ad evitare che si potessero verificare quelle criticità che, purtroppo, hanno determinato l'esclusione dei ricorrenti.

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, è chiaro che **la scelta di dare avvio alle operazioni concorsuali fosse palesemente irragionevole e, comunque, non era supportata da alcun elemento istruttorio o parere tecnico-scientifico che ne avesse verificato la compatibilità.**

La diversificazione operata dalla sospensione tardivamente disposta, peraltro, ha di fatto alterato la *par condicio* tra i candidati dal momento che, a fronte delle medesime ragioni di impedimento, solo rispetto ad alcuni è stato garantito il diritto di svolgere le prove selettive, prevedendone l'espletamento in presenza di oggettive condizioni di sicurezza sanitaria.

Inoltre, **si è prodotta una profonda ed ingiustificata alterazione del meccanismo selettivo in aperto contrasto con il principio meritocratico** che deve informare qualsiasi procedura comparativa.

In tal senso, è incontrovertibile che la riduzione della platea dei candidati, siccome non dovuta a valutazioni negative sulle prove ma ad evenienze indipendenti dalla responsabilità dei ricorrenti, abbia di fatto attribuito una condizione di maggiore *favor* per coloro che hanno potuto sostenere la prova, in quanto sono stati eliminati concorrenti in grado di conseguire l'idoneità.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Di qui, pertanto, l'illegittimità di una determinazione che, mantenendo ferma l'esclusione per i candidati che non si fossero presentati alla prova, ha finito con l'essere ingiustamente preclusiva alla partecipazione dei ricorrenti.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO A PRESIDIO DEL DIRITTO ALLA SALUTE (ART. 32 COST.). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

I provvedimenti impugnati risultano inficiati da un ulteriore profilo di illegittimità, laddove dispongono l'avvio delle operazioni concorsuali senza adeguatamente ponderare il rischio alla salute che ne può derivare per i candidati.

Come rilevato in fatto, il Ministero resistente ha elaborato un protocollo di sicurezza COVID-19 che, a quanto è dato sapere, avrebbe avuto il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.

Pur tuttavia occorre considerare che tale protocollo era al più idoneo ad attenuare il rischio di contagio all'interno del plesso scolastico ove si sarebbe svolta la prova, ma non teneva in alcun conto gli aspetti logistici complessivi e, soprattutto, la movimentazione dei candidati per raggiungere la sede concorsuale.

Al riguardo, va evidenziato che per numerose classi concorsuali era stata disposta l'aggregazione territoriale della procedura (**doc. 34**) per la maggior

parte proprio nelle Regioni Campania, Lazio e Lombardia, ove più diffuso era il contagio ed elevato l'indice di trasmissione.

In dette aree, quindi, era previsto che si sarebbero riversati inevitabilmente centinaia di candidati (come poi effettivamente avvenuto) arrivati con mezzi propri o con mezzi di trasporto pubblico, che vi avrebbero soggiornato (se provenienti da Regioni distanti) e che poi avrebbero dovuto raggiungere la sede concorsuale, aspettando all'esterno il turno per l'identificazione personale.

Secondo le stime effettuate sui dati pubblicati dal Ministero resistente, erano attesi oltre 13.000 candidati che si sarebbero dovuti recare in una Regione diversa da quella di residenza, sicché era oggettivo l'impatto che il concorso avrebbe presentato dal punto di vista sanitario.

Con ogni evidenza, quindi, al fine di poter sfruttare tale irripetibile *chance* di assunzione dopo anni di precariato, i candidati si sono trovati ingiustamente a dover accettare il rischio di contrarre il virus in tutti i momenti che hanno preceduto l'accesso alla struttura e l'applicazione del protocollo in questione.

E ciò senza considerare che, secondo le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica, le misure di controllo (misurazione della febbre, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento, areazione) potevano ridurre ma non escludere del tutto l'eventualità del contagio.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Si tratta di una esposizione al rischio assolutamente ingiustificata e irragionevole, che penalizzava soprattutto quei candidati che versano in condizioni di salute precarie o che comunque sono affetti da patologie suscettibili di aggravare il quadro clinico nel caso di infezione virale da COVID-19.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto concerne il *periculum in mora*, giova rimarcare come sia indubbia e incontestabile l'idoneità dei provvedimenti impugnati ad arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti.

La sottoposizione alle misure di prevenzione sanitaria (quarantena e/o isolamento fiduciario), infatti, ha impedito loro di poter recarsi presso la sede concorsuale e di svolgere la prova selettiva, con conseguente inevitabile estromissione dalla procedura secondo quanto previsto dal bando.

Il danno è quindi *in re ipsa* in considerazione dell'effetto oggettivamente escludente che deriva dalla mancata regolamentazione dell'ipotesi, tutt'altro che occasionale o ipotetica, che i candidati, anche perché docenti in servizio, si sarebbero potuti trovare in una condizione non imputabile di impossibilità a presentarsi a sostenere l'esame.

Lricorrenti hanno così visto definitivamente preclusa l'opportunità di conseguire la stabilizzazione della propria posizione lavorativa o,

32

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

quanto meno, l'abilitazione all'insegnamento (qualora non vincitori), dopo anni di esercizio della professione in forma precaria,

I provvedimenti impugnati, pertanto, hanno determinato di fatto l'esclusione dal concorso per cause sicuramente non imputabili ai ricorrenti, in quanto non è stata prevista la possibilità di fissare una sessione suppletiva, e ciò ha comportato la totale vanificazione delle energie profuse e delle risorse, personali ed economiche, impiegate per intraprendere la carriera di docente nelle scuole statali.

Non vi è chi non veda come tale pregiudizio, incidendo sul diritto costituzionalmente tutelato al lavoro e alla scelta della professione secondo le proprie attitudini, presenti una connotazione non patrimoniale e quindi non ristorabile per equivalente.

In tal senso, si consideri che **la procedura concorsuale de qua, avente carattere straordinario e derogatorio, costituisce l'unica possibilità, da tempo attesa, che i ricorrenti hanno per poter far valere l'anzianità di servizio pre-ruolo sinora maturata** ai fini dell'assunzione su posti espressamente riservati dal Legislatore per la stabilizzazione del personale precario.

Pertanto, l'avvenuto espletamento delle prove, siccome effettuate prima della disposta sospensione, non incide sull'attualità del pregiudizio legittimante l'accesso alla tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 cod. proc. amm. che va necessariamente valutata in ragione della irreparabilità

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

conseguente all'esecuzione degli effetti dell'atto impugnato rispetto al bene della vita di cui si chiede tutela.

In ogni fattispecie concorsuale, a fronte di qualsiasi provvedimento avente portata escludente, il candidato agisce evidentemente per il riconoscimento del diritto ad essere ammesso (o ammesso nuovamente) al concorso così da poter perseguire l'obiettivo dell'assunzione.

In altri e più chiari termini, **l'effettiva utilitas conseguibile con il provvedimento giudiziale va individuata nella possibilità di partecipare alla selezione prima che questa si concluda definitivamente**, rendendo così impossibile il ripristino della situazione giuridica lesa.

Allo stato, **la procedura concorsuale è ancora in itinere**, non essendo state neanche concluse le operazioni di correzione da parte delle relative Commissioni esaminatrici, sicché non se ne conoscono gli esiti.

Come rilevato da codesto ecc.mo Tribunale in vicenda analoga, siccome relativa alla medesima tornata straordinaria di reclutamento, si impone la necessità di predisposizione di ulteriori date, essendo stato affermato *«Considerato che la ricorrente, posta in quarantena in quanto risultata positiva al Covid-19 al test diagnostico molecolare, come da certificato allegato, non ha potuto partecipare alla prova concorsuale scritta tenutasi il giorno 29 ottobre 2020, in quanto oggettivamente impossibilitata. Ritenuto, pertanto, che debba essere predisposta una sessione suppletiva quando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria come da avviso prot.*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

n. 34577 del 4 novembre 2020» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 novembre 2020 n. 7199, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis 27 gennaio 2021 n. 497, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2020 n. 7145).

Come noto, infatti, la previsione di prove suppletive si iscrive in un consolidato orientamento cautelare del Giudice Amministrativo in tema di procedure selettive, laddove le misure interinali – oramai a contenuto atipico – ben possono prevedere l'individuazione delle forme di tutela concesse in termini di previsione di una sessione suppletiva d'esame (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 2017 n. 4115; 29 settembre 2017 nn. 4210 e 4211; Cons. Stato, Sez. IV, decreto 20 maggio 2016 n. 1910. Da ultimo, TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, ordinanza 9 giugno 2020 nn. 4200 e 4209).

Peraltro, proprio nel settore scolastico costituisca una prassi costante la fissazione di prove aggiuntive per consentire l'ammissione con riserva dei candidati esclusi: basti considerare che tanto è avvenuto in occasione dell'indizione delle tornate di reclutamento del personale dirigenziale (sia nel 2011 che nel 2017) o del personale docente (nel 2016), ovvero in occasione delle procedure selettive di ammissione ai percorsi abilitativi (TFA).

L'espletamento di una sessione ulteriore per consentire l'ammissione con riserva, infatti, rappresenta l'unica forma di tutela possibile, come già disposto da Codesto On.le Tribunale Amministrativo, non rinvenendosi

altre ipotesi di esecuzione della misura cautelare che il Ministero potrebbe individuare nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.

Il Ministero resistente, invero, in ottemperanza alle disposizioni governative, con Avviso pubblicato in G.u. n. 5 del 19 gennaio 2021, ha provveduto a comunicare il Diario in prosieguo delle prove scritte della procedura straordinaria, previste tra il 15 ed il 19 febbraio 2021.

Tale ulteriore slittamento offre una dimostrazione chiara, precisa e inconfutabile in ordine all'assenza di concreti pregiudizi per l'Amministrazione scolastica che potrebbero derivare dalla fissazione di una coeva prova suppletiva, posto che sussiste un congruo lasso temporale (circa 8 mesi!) per addivenire al completamento della procedura entro l'avvio del prossimo anno scolastico.

Inoltre, con ordinanze emesse da Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo, nn. 497/2021 e 7199/2020, confermata in sede di gravame cautelare con ordinanza del Consiglio di Stato n. 7145/2020, ha già onerato l'Amministrazione resistente alla predisposizione di una sessione suppletiva.

Si ribadisce, infatti, che la graduatoria concorsuale è destinata ad essere utilizzata effettivamente soltanto con le prossime operazioni di immissione in ruolo (a.s. 2021/2022).

ISTANZA ISTRUTTORIA

36

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Si chiede sin d'ora che le Amministrazioni resistenti nel costituirsi depositino tutti gli atti endo-procedimentali relativi alla fissazione del calendario della prova scritta, ivi compresi i pareri sanitari, di data e protocollo sconosciuti, resi dal Comitato Tecnico Scientifico o dall'Istituto Superiore di Sanità in ordine alla compatibilità dello svolgimento delle operazioni concorsuali rispetto all'attuale contesto epidemiologico, ovvero che, in mancanza, codesto Tribunale ne ordini l'acquisizione ex art. 65 cod. proc. amm.

Con ogni più ampia riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della conoscenza degli atti istruttori, qualora emergano ulteriori e non conosciuti vizi di legittimità.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, anche monocratica. Con le conseguenze di legge anche in ordine a spese, diritti ed onorari di causa.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 25 gennaio 2021

(avv. Guido Marone)

37

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO**

R O M A

**Istanza per la concessione delle misure monocratiche cautelari
ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.**

I ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, evidenziano la sussistenza di gravi ed irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, siccome ne comportano l'esclusione dalla procedura straordinaria di reclutamento di cui è causa.

Come rilevato in atti, la sospensione delle operazioni selettive, da ultimo confermata con il DPCM 3 dicembre 2020, non ha riguardato le prove che i ricorrenti avrebbero dovuto sostenere, in quanto previste e effettivamente svolte prima del 5 novembre 2020.

Secondo quanto chiarito nelle circolari ministeriali, quindi, per le prove già espletate è previsto che le Commissioni esaminatrici provvedano ad effettuare le attività di correzione da remoto, ancorché non è noto se queste siano state effettivamente avviate e se siano tuttora in corso, dal momento che ad oggi non ne sono stati comunicati gli esiti.

Pertanto, appare necessario il riconoscimento della tutela cautelare prima della conclusione delle operazioni concorsuali, onde evitare che si consolidino gli effetti discriminatori ingiustamente subiti e si cristallizzi la lesione dei diritti e degli interessi azionati alla luce della pubblicazione della

38

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

graduatoria e del conseguente ingenerarsi dell'affidamento degli altri candidati in ordine alla stabilizzazione del rapporto lavorativo in relazione ai posti banditi.

Peraltro, il Ministero resistente con Avviso pubblicato in G.u. n. 5 del 19 gennaio 2021 ha comunicato il Diario delle prove della procedura straordinaria ancora da espletare, che si terranno tra il 15 ed il 19 febbraio 2021.

Ne deriva che **il tardivo riconoscimento della tutela cautelare possa ridurre le possibilità di effettiva esecuzione**, anche nella forma della condanna a prevedere una sessione suppletiva, allorché la misura interinale intervenga dopo l'espletamento delle procedure selettive da parte del Ministero.

In attesa della fissazione dell'udienza camerale, pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.

Napoli – Roma, 25 gennaio 2021

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da:MARONE GUIDO
Ruolo:4.6 Avvocato
Organizzazione:ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data:29/01/2021 19:05:04

39

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 -84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 2266/2021 del 28.06.2021, nel giudizio R.G.n. 1180/2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 1180/2021).